

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2534/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato per la campagna di commercializzazione 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 1319/90 del Consiglio<sup>(4)</sup>; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'aiuto per i semi di soia raccolti in Spagna e in Portogallo è introdotto secondo le norme stabilite dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questi articoli all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1756/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore dei semi di soia e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990<sup>(5)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88, i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo beneficiano di un aiuto speciale pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo di detti semi in Portogallo ed il prezzo dei semi di soia importati;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce

le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89<sup>(7)</sup>, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno dell'identificazione; che l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 2427/90<sup>(9)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2537/89, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.

(4) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 13.

(5) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 19.

(6) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

(8) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

(9) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.